



# Città di Benevento

Originale di Deliberazione della Giunta Comunale di Benevento

N. 82

Del 21-04-2017

OGGETTO: PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO DEL PERSONALE TRIENNIO 2017/2019.-

L'anno duemiladiciassette il giorno 21 del mese di APRILE alle ore 20 nella sala della Giunta di Palazzo Mosti, a seguito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con la partecipazione dei signori:

		Presente	Assente
Mario Clemente Mastella	Sindaco	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Erminia Mazzoni	Vice Sindaco	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Luigi Ambrosone	Assessore	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Felicita Delcogliano	Assessore	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Patrizia Maio	Assessore	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mario Pasquariello	Assessore	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Oberdan Picucci	Assessore	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Antonio Reale	Assessore	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vincenzo Russi	Assessore	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Maria Carmela Serluca	Assessore	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

*(Handwritten signatures of council members)*

Totale Presenti 10

Partecipa in qualità di *Segretario Generale*

con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97 T.U. 267/2000).  
Il Presidente Mario Clemente Mastella, nella sua qualità di Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.  
La Giunta Comunale, come sopra riunita, ha approvato il provvedimento entro riportato.  
Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
Mario Clemente Mastella  
*(Signature)*

IL SEGRETARIO GENERALE  
IL VICE SEGRETARIO GENERALE  
*(Signature)*

## Relazione

Premesso che la materia di che trattasi è disciplinata da complesse norme e conseguenti orientamenti giurisprudenziali di cui si richiamano di seguito i principali riferimenti:

- l'art. 39, comma 1 della Legge n. 449/1997 ha introdotto l'obbligo della programmazione triennale del fabbisogno di personale e del reclutamento del personale stabilendo, in particolare, che tale programma, attraverso l'adeguamento dell'ordinamento interno dell'ente, non sia esclusivamente finalizzato a criteri di buon andamento della funzione amministrativa, ma tenda anche a realizzare una riduzione programmata della spesa del personale;
- l'art. 91 del D. Lgs. n. 267/2000 (T.U.EL), stabilisce che gli enti locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale, adeguando i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio;
- l'art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 così come riformato dall'art. 14, comma 7, del D.L. 31 maggio 2010 n. 78 convertito in legge 30 luglio 2010 n. 122, dispone che, ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale;
- l'art. 1, comma 557- quater, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 così come introdotto dall'art. 3, comma 5 bis, del D.L. 24 giugno 2014 n. 90 convertito con modificazione nella legge 11 agosto 2014 n.114 correla il limite per il contenimento della spesa del personale al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della citata disposizione (triennio 2011-2013);
- l'art 3, comma 5, del D.L. 24 giugno 2014 n. 90 convertito con modificazione nella legge 11 agosto 2014 n.114 dispone che l'aliquota di turn-over applicabile rispetto all'anno precedente, rispetto al quale gli enti locali sottoposti al patto di stabilità possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, è fissata nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari all' 80% di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente per il 2016-2017 e del 100% a decorrere dal 2018;
- l'art. 3, comma 5 quater del suindicato D.L. n. 90/2014, dispone che, fermi restando i vincoli generali sulla spesa di personale, gli Enti locali, la cui incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente è pari o inferiore al 25%, possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, a decorrere dall'1/1/2014, nel limite dell'80% per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente e nel limite del 100% a decorrere dall'anno 2015;
- l'art. 1, comma 424, della Legge n. 190 del 23/12/2014 (legge di stabilità 2015), prevede che gli enti locali destinano i budget assunzionali degli anni 2015 e 2016, riferiti alle cessazioni 2014 e 2015, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie e alla

ricollocazione nei propri ruoli delle unità in esubero coinvolte nei processi di mobilità delle Province e delle Città Metropolitane;

- l'art.1, comma 228, della legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) fissa per gli Enti Locali la possibilità di procedere per gli anni 2016-2017 e 2018 ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente corrispondente per ciascun anno ad una spesa pari al 25% del personale cessato nell'anno precedente;
- l'art 3, comma 5, del D.L. 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazione nella legge 11 agosto 2014 n.114, così come integrato dall'art. 4, comma 3, del D.L. 78/2015 convertito nella legge 125/2015, prevede la possibilità di utilizzare le residue capacità assunzionali del triennio precedente per assunzioni con procedure ordinarie;
- la Corte dei Conti Sez. Autonomie con delibera n. 28/2015 chiarisce che il riferimento "al triennio precedente" inserito nell'art. 4, comma 3, del d.l. n. 78/2015, che ha integrato l'art. 3, comma 5, del d.l. n. 90/2014, è da intendersi in senso dinamico, con scorrimento e calcolo dei resti, a ritroso, rispetto all'anno in cui si intende effettuare le assunzioni;
- ancora l'art.1, comma 234, della legge di stabilità 2016 prevede la possibilità per le pubbliche amministrazioni interessate dai processi di mobilità in attuazione dei commi 424 e 425 dell'art.1 della legge 23 dicembre 2014 n.190 di ripristinare le ordinarie capacità assunzionali previste dalla normativa vigente nel momento in cui nel corrispondente ambito regionale è stato ricollocato il personale interessato dalla mobilità reso noto mediante comunicazione pubblicata nel portale "Mobilità.gov";
- che in data 13/12/2016 è stata pubblicata sul portale "Mobilità.gov" la nota del Dipartimento della Funzione Pubblica prot. 66110 del 13 dicembre avente ad oggetto "Assunzioni e mobilità regioni ed enti locali" con la quale si rendeva noto il ripristino delle ordinarie facoltà assunzionali per la Regione Campania.
- il comma 219 della legge di stabilità 2016 prevede nelle more dell'adozione dei decreti attuativi della legge delega Madia sulla riforma della dirigenza pubblica la indisponibilità dei posti dirigenziali delle pubbliche amministrazioni vacanti alla data del 15/10/2015 facendo salvi quelli per i quali alla suddetta data fosse stato avviato il procedimento di reclutamento.
- alla luce dei combinati disposti della complessa e articolata normativa in materia assunzionale le aliquote del turn-over individuate dal D.L. 24 giugno 2014 n.90, convertito con modificazione nella legge 11 agosto 2014 n.114 vengono integralmente applicate nel 2019, avendo la legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016) introdotto una deroga restrittiva per il triennio 2016-2018.
- il comma 479 lett. d) della legge di bilancio 2017 n. 232/2016, infine, stabilisce che, a decorrere dal 2018, per i comuni che rispettano il saldo di cui al comma 466, lasciando spazi finanziari inutilizzati inferiori all'1 per cento degli accertamenti delle entrate finali dell'esercizio nel quale è rispettato il medesimo saldo, nell'anno successivo la percentuale stabilita al primo periodo del comma 228 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è innalzata al 75 per cento qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per

classe demografica, come definito triennialmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

- l'art. 1, comma 47, della legge 311/2004 prevede che, in vigore di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, sono consentiti trasferimenti per mobilità, anche intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte al regime di limitazione, nel rispetto delle disposizioni sulle dotazioni organiche e, per gli enti locali, purchè abbiano rispettato il patto di stabilità interno per l'anno precedente. Il legislatore dunque pur autorizzando le amministrazioni pubbliche (di tutti i comparti) ad assumere all'esterno, allo stesso tempo legittima gli spostamenti dei dipendenti affinché si realizzi una migliore redistribuzione di risorse umane nei vari enti, senza determinare aumento della spesa pubblica. (deliberazione della Corte dei Conti, n. 70/2016/SRCPIE/PAR della sezione Piemonte, n. 80/2011/PAR della sezione Lombardia). La conferma della neutralità della spesa per mobilità è ulteriormente precisata dall'art. 14, comma 7, del d.l. 95/2012, il quale nel chiarire che *"le cessazioni dal servizio per processi di mobilità, (...) non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over"*, significando che un'uscita per mobilità, non potrà mai essere considerata come cessazione su cui calcolare la capacità assunzionale.
- Per analogia anche la spesa relativa al personale utilizzato in posizione di comando esula dall'ambito applicativo della disposizione normativa riferita alle assunzioni flessibili, trattandosi di operazione neutra che non incide sulla spesa pubblica complessivamente sostenuta dagli Enti coinvolti, qualora tali situazioni riguardino personale di ruolo a tempo indeterminato. (Corte dei Conti Sez. Toscana del. 6/2012/PAR; Corte dei Conti Sez. Liguria del. 7/2012/PAR; Corte dei Conti Sez. Calabria del. 6/2012/PAR; Corte dei Conti Sez. Autonomie del. 20/06/2016 n. 23/2016/ PAR; Corte dei Conti Sez. Abruzzo del 181/2016/PAR).
- L'art.260 del D.Lgs. n.267/2000, dispone sul collocamento in disponibilità del personale eccedente;
- Il parere della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica – UORCC.PA n. DPF 0046977 P-4.17.1.7.4 del 17/10/2013 precisa che l'assunzione di personale attraverso la procedura di mobilità obbligatoria (artt. 33 - 34 - 34bis D.Lgs. n.165/2001) garantisce all'Ente un contributo del Ministero dell'Interno a copertura del trattamento economico del personale assunto in base all'art.260 del D.Lgs. n.267/2000 e consente di escludere tale spesa dall'art.1, comma 557, della L. 296/2006 per la durata del rapporto di lavoro;
- L'art. 243 c. 1 del TUEL 267/2000 (Controlli per gli enti locali strutturalmente deficitari, enti locali dissestati ed altri enti) prevede il controllo centrale sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale da parte della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali. Il controllo è esercitato prioritariamente in relazione alla verifica sulla compatibilità finanziaria.

Relativamente alla costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato si precisa che rientrano nel budget di spesa per il personale a tempo determinato, le spese riconducibili a tutte le assunzioni di personale a tempo determinato, tra cui:

- le spese derivanti per la costituzione di rapporti di lavoro ai sensi dell'art. 110 c. 1. Si chiarisce in proposito che:
  - allo stato si possono costituire n. 2 rapporti a tempo determinato ai sensi dell'art. 110 c.1 (in caso di disponibilità finanziaria, che nel caso di specie incontra i limiti di cui al D.Lgs. n. 267/2000 art. 259) in considerazione delle n. 8 posizioni dirigenziali previste in dotazione. Infatti per effetto della novellazione dell'art. 110 c. 1 del TUEL operata dall'art. 11 comma 1 lett. a) della legge 114/2014 che sostituisce completamente il comma 1 risulta che:” "Lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato. Per i posti di qualifica dirigenziale, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la quota degli stessi attribuibile mediante contratti a tempo determinato, comunque in misura non superiore al 30 per cento dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica e, comunque, per almeno una unità. Fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire gli incarichi a contratto di cui al presente comma sono conferiti previa selezione pubblica, volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico.”
  - la copertura dei posti di qualifica dirigenziale con contratti a tempo determinato è contemplata dall'art. 40 dello statuto comunale
  - l'art. 58 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi modificato con la delibera di Giunta Comunale n.69 del 29.04.2016 ha recepito quanto stabilito nel soprarichiamato art. 110 del TUEL fissando sia la percentuale attribuibile nella misura massima del 30% dei posti di qualifica dirigenziale istituiti, sia la durata del rapporto contrattuale costituito, che non può superare, comunque, il mandato elettivo del Sindaco conferente l'incarico, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 110 comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000.
  - Gli incarichi ai sensi dell'art. 110 c. 1, infine, non avendo carattere di eccezionalità e temporaneità, riferendosi a copertura di posti previsti in dotazione organica, non soggiacciono ai vincoli di motivazione nonché della durata massima triennale prevista dall'art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni (delibera Corte dei Conti Molise n. 94 del 01/06/2016).
- le spese derivanti per la costituzione di rapporti di lavoro ai sensi dell'art. 110 c. 2. Nel merito si precisa che il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi all'art. 59 stabilisce che i rapporti di lavoro a tempo determinato di cui all'art. 110 c. 2 sono costituiti nel limite del 5% delle posizioni dotazionali ascritte a qualifica dirigenziale ed a categoria direttiva (categoria “D”) considerate complessivamente ed indipendentemente dalla loro eventuale copertura o vacanza. L'entità dotazionale di computo è arrotondata comunque all'unità superiore.
- l'art. 259 del più volte richiamato D.Lgs. n. 267/2000 (Ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato) al c. 6 prevede tra l'altro che la spesa per il personale a tempo determinato deve altresì essere ridotta a non oltre il 50 per cento della spesa media sostenuta a tale titolo per l'ultimo triennio antecedente l'anno cui l'ipotesi si riferisce. Va precisato a tal proposito che sono escluse dall'ambito applicativo dei limiti di spesa per il personale flessibile le spese di personale da destinare alla erogazione di servizi socio assistenziali essenziali d'ambito ex lege 328/2000. L'associazione d'ambito, infatti, di cui il Comune di Benevento è comune capofila gestisce un “piano sociale di zona” che è finanziato con contributi regionali e con una quota associativa obbligatoria a carico dei comuni pari a 7 euro per abitante, quindi eterofinanziate che di conseguenza non comportano alcun aggravio finanziario per il bilancio dell'ente. Tali fondi (contributi regionali e quota associativa di € 7 per abitante), inoltre non possono essere destinati

ad altre finalità diverse da quelle socio assistenziali essenziali previste dalla legge regionale. Le spese necessarie sono, infine, contenute nei limiti delle spese già sostenute a tale titolo negli anni precedenti. Si tratta quindi di servizi socio-assistenziali essenziali che, si ribadisce, sono obbligatori e sono resi nell'interesse di altre amministrazioni.

con delibera di Giunta n. 253/2016 si è provveduto alla rideterminazione della struttura organizzativa dell'ente.

Con delibera di Consiglio Comunale n. 1 del 11/01/2017 è stato dichiarato lo stato di dissesto finanziario dell'ente.

con delibera di G.C. del 21/04/2017 si è provveduto, ai sensi dell'articolo 16 della legge 183/2011, alla ricognizione annuale della presenza di personale in soprannumero e delle condizioni di eccedenza che risultando negativa non ha comportato l'avvio delle procedure per la dichiarazione di esubero.

con delibera di G.C. del 21/04/2017 si è provveduto a rideterminare la consistenza della dotazione organica dell'Ente per le varie categorie del personale di comparto e per la qualifica dirigenziale operando una riduzione di n. 50 posti rispetto alla dotazione approvata con delibera n. 133/2013 per complessivi 441 posti, confermata con successiva delibera n. 160 del 15/10/2014. L'attuale consistenza pari a 391 unità è molto inferiore al rapporto dipendenti/popolazione, fissato con il DM in data 24.7.2014. Detto decreto ministeriale, infatti, fissa tale rapporto, per gli enti della dimensione demografica del comune di Benevento, in 1/133 determinando una consistenza dotazionale pari a n. 450 unità.

la dotazione organica di qualifica dirigenziali prevede n. 8 posti di cui ne risultano coperti solo 4.

all'attualità sono in corso le procedure concorsuali per la copertura di un posto di dirigente contabile e sono state ultimate le operazioni di mobilità volontaria per la copertura di un posto di dirigente amministrativo.

Le capacità assunzionali a tempo indeterminato per il personale di qualifica dirigenziale e per il personale di comparto relative all'anno 2017 sono dettagliatamente riportate nel prospetto allegato C), mentre quelle per il personale a tempo determinato sono riportate nel prospetto allegato D).

Il dirigente  


Il Sindaco, vista la relazione del dirigente di riferimento, nonché la delibera di Giunta n. 253/2016 con la quale si è provveduto alla rideterminazione della struttura organizzativa dell'Ente, la delibera del 21/04/2017 con la quale si è provveduto alla rideterminazione della dotazione organica propone alla Giunta Comunale di approvare:

- la programmazione triennale del fabbisogno del personale così come indicato negli allegati prospetti:
  - A) relativo al personale a tempo indeterminato
  - B) relativo al personale a tempo determinato
- Relativamente ai posti previsti nell'allegato "A" si da atto che:
  - la spesa per la copertura del posto di dirigente amministrativo non incide sulle capacità assunzionali previste per il corrente anno atteso che avviene per processo di mobilità la cui spesa è ex lege neutra.
  - la spesa per la copertura del posto di dirigente amministrativo contabile sarà coperta da quota parte delle capacità assunzionali per i dirigenti relative all'anno in corso e quota parte sulle capacità assunzionali dell'anno 2014.
  - la spesa per la copertura dei posti del personale di comparto sarà coperta dalla rispettiva capacità assunzionale relativa all'anno 2017 e dai resti assunzionali del triennio precedente depurati dalla quota parte occorrente per la spesa del posto dirigenziale. (Allegato C)
- Relativamente ai posti previsti nell'allegato "B" si da atto che il rapporto di lavoro di cui:
  - all'art. 110 c.1 del TUEL avrà durata limitata allo espletamento del concorso per la copertura del posto di dirigente amministrativo contabile.
  - all'art. 110 c. 2 è riferito ad un contratto di "portavoce" con durata pari a quella del mandato del Sindaco.
  - per i posti relativi al personale di comparto si farà ricorso all'istituto del comando la cui spesa esula dall'ambito applicativo della disposizione normativa riferita alle assunzioni flessibili, trattandosi di operazione neutra che non incide sulla spesa pubblica complessivamente sostenuta dagli Enti coinvolti, qualora tali situazioni riguardino personale di ruolo a tempo indeterminato.
  - la spesa per gli assistenti sociali e i psicologi necessari per la gestione dei servizi essenziali assistenziali d'ambito ex lege 328/2000 esulano dalle spese del personale flessibile per le motivazioni di cui in relazione.



**PARERI SULLA PROPOSTA:**

Art. 49, comma 1, art. 97 comma 2, art.151, comma 4 T.U. N.267/2000

Il sottoscritto Dirigente esprime parer favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Benevento,

Il Dirigente del Settore



Il sottoscritto Dirigente esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Benevento,

Il Dirigente Settore Finanze reggente



Dato che la spesa complessiva pari ad Euro ..... grava sull'intervento .....cap.  
..... imp. n. ....sub.....



## LA GIUNTA COMUNALE

**VISTA** la proposta di deliberazione che precede;

**VISTI** i pareri favorevoli espressi dai responsabili dei Settori;

Con voti unanimi

### DELIBERA

- la programmazione triennale del fabbisogno del personale così come indicato negli allegati prospetti:
    - A) relativo al personale a tempo indeterminato
    - B) relativo al personale a tempo determinato
  - Relativamente ai posti previsti nell'allegato "A" si da atto che:
    - la spesa per la copertura del posto di dirigente amministrativo non incide sulle capacità assunzionali previste per il corrente anno atteso che avviene per processo di mobilità la cui spesa deve ritenersi neutra.
    - la spesa per la copertura del posto di dirigente contabile sarà coperta da quota parte delle capacità assunzionali per i dirigenti relative all'anno in corso e quota parte sulle capacità assunzionali dell'anno 2014.
    - la spesa per la copertura dei posti del personale di comparto sarà coperta dalla rispettiva capacità assunzionale relativa all'anno 2017 e dai resti assunzionali del triennio precedente depurati dalla quota parte occorrente per la spesa del posto dirigenziale.
  - Relativamente ai posti previsti nell'allegato "B" si da atto che il rapporto di lavoro di cui:
    - all'art. 110 c.1 del TUEL avrà durata limitata allo espletamento del concorso per la copertura del posto di dirigente contabile, e comunque non oltre il mandato del Sindaco..
    - all'art. 110 c. 2 è riferito ad un contratto di "portavoce" con durata pari a quella del mandato del Sindaco.
    - per i posti relativi al personale di comparto si farà ricorso all'istituto del comando la cui spesa esula dall'ambito applicativo della disposizione normativa riferita alle assunzioni flessibili, trattandosi di operazione neutra che non incide sulla spesa pubblica complessivamente sostenuta dagli Enti coinvolti, qualora tali situazioni riguardino personale di ruolo a tempo indeterminato.
1. Di dare atto, pertanto, che la spesa per le assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui ai prospetti suindicati rientrano nel budget delle capacità assunzionali per l'anno 2017 comprensivo dei resti assunzionali ancora utilizzabili di cui all'allegato prospetto. (Allegato C), mentre quella necessaria per il personale a tempo determinato rientra nel budget di cui all'allegato D) fatta eccezione per la spesa necessaria per le gestione dei servizi di ambito per le motivazioni espressamente esposte in relazione.
  2. Di dare atto altresì che la presente programmazione potrà subire delle modifiche a seguito della pubblicazione in G.U. della conversione in legge del decreto sicurezza e del Decreto Enti Locali.

Con separata unanime votazione **dichiara la presente immediatamente eseguibile**

ALLEGATO A)

**PROGRAMMAZIONE DELLE ASSUNZIONI TRIENNIO  
2017 - 2019**

**TEMPO INDETERMINATO**

DESCRIZIONE	SETTORE DESTINAZIONE	N. POSTI DA COPRIRE		
		2017	2018	2019
DIRIGENTE	Amministrativo/contabile	1		
	Tecnico			
	Amministrativo	1		
CATEGORIA	PROFILO PROFESSIONALE	2017	2018	2019
"D3"	Informatico	1		2
"D1"	Istruttore direttivo	1		3
	Assistente sociale		1	
"C"	Istruttore Vigilanza	5		4
	Istruttore Amm.vo		1	1
"B3"				
"B1"				

ALLEGATO B)

**PROGRAMMAZIONE DELLE ASSUNZIONI ANNO  
2017**

**TEMPO DETERMINATO**

DESCRIZIONE	SETTORE DESTINAZIONE	N. POSTI DA COPRIRE
		2017
DIRIGENTE Art. 110 c. 1	Amministrativo/Contabile	1
	Tecnico	
	Amministrativo	
CATEGORIA	PROFILO PROFESSIONALE	2017
"D3"	FUNZIONARIO	1
"D1"	PORTAVOCE (Art. 110 c. 2)	1
	ASSISTENTI SOCIALI (Part. time 66,66%)	8*
	SOCIOLOGI (Part. time 83,33%)	3*
"C"	ISTRUTTORE AMM.VO	1
"B3"		
"B1"		

\* TRATTASI DI PERSONALE DA IMPIEGARE PER LA EROGAZIONE DI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI ESSENZIALI D'AMBITO EX LEGE 328/2000, LA CUI SPESA NON INCIDE SULLE SPESE DEL PERSONALE FLESSIBILE ESSENDO COPERTA DA CONTRIBUTI REGIONALI E QUOTE ASSOCIATIVE, QUINDI ETEROFINANZIATE NON DESTINABILI A FINALITA' DIVERSE DA QUELLE SOCIALI.

## ALLEGATO C)

## CAPACITA' ASSUNZIONALI ANNO 2017 CALCOLATE SU SPESA CESSATI 2016

2017	SPESA CESSATI		
	ANNO 2016	25% X 127.732,49	80% X 119.943,18
comparto	€ 127.732,49	€ 31.933,12	
dirigente	€ 119.943,18		€ 95.954,54
<b>TOTALE</b>		<b>€ 31.933,12</b>	<b>€ 95.954,54</b>

resti assunzionali utilizzabili 2017

capacità assunzionali 2014	€ 82.766,96
capacità assunzionali 2015	€ 8.150,48
capacità assunzionali 2016	€ 86.120,45
<b>totale resti 2014 2016</b>	<b>€ 177.037,89</b>

## capacità assunzionali 2017 comprensiva dei resti

da destinare a

## PERSONALE DIRIGENZIALE

spesa per dirigente	€ 119.943,18
capacità assunzionale dirigente anno 2017	€ 95.954,54
quota parte su resti assunzionali 2014	€ 23.988,64

## capacità assunzionali 2017 comprensiva dei resti

da destinare a

## PERSONALE DI COMPARTO

capacità assunzionale comparto anno 2017	€ 31.933,12
quota parte su resti triennio precedente depurata di € 23.988,18 necessaria per dirigente	€ 153.049,25
<b>spesa max personale comparto</b>	<b>€ 184.982,37</b>


 IL VICE SEGRETARIO GENERALE  
 Dr. Andrea Lanzalone

ALLEGATO D)

## 50% SPESA MEDIA ULTIMO TRIENNIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO

PERSONALE	spesa sostenuta	spesa sostenuta	spesa sostenuta	TOTALE	ONERI 35,18%	MEDIA TRIENNIO	50% SPESA MEDIA TRIENNIO
ANNO	2014	2015	2016				
1 MANCINI 110 C- 2	€ 36.936,02						
2 VITELLI 110 C. 2	€ 34.132,62						
3 ZOTTI 110 C. 1	€ 34.132,67						
4 FUCCI 110. C. 2	€ 95.553,92	€ 95.553,92	€ 42.082,10				
5 MOSCHELLA 110 C. 1	€ 73.367,12	€ 95.553,92	€ 42.082,10				
6 MOSCHELLA ART. 90	€ 15.000,00						
<b>TOTALE</b>	<b>€ 289.122,35</b>	<b>€ 191.107,84</b>	<b>€ 84.164,20</b>	<b>€ 564.394,39</b>	<b>€ 198.553,95</b>	<b>€ 254.316,11</b>	<b>€ 127.158,06</b>
SPESA SOSTENUTA PER SERVIZI SOCIALI ASSISTENZIALI (Servizi d'ambito ex lege 328/2000)*							
SOCIOLOGI N. 3	€ 21.561,02	€ 63.753,18	€ 58.450,59	€ 143.764,79	€ 50.576,45	€ 64.780,41	€ 32.390,21
ASSISTENTI SOCIALI	€ 48.247,61	€ 154.694,88	€ 136.622,18	€ 339.564,67	€ 119.458,85	€ 153.007,84	€ 76.503,92
CO.CO.CO	€ 753,65				€ 203,49	€ 319,05	€ 159,52
						<b>TOTALE</b>	<b>€ 109.053,65</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>							<b>€ 236.211,71</b>



IL VICE SEGRETARIO GENERALE  
 Dr. Andrea Lanzalone

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, su conforme attestazione del messo comunale,

**CERTIFICA**

che copia della presente deliberazione:


27 APR. 2017

- è stata affissa all'Albo pretorio comunale il giorno \_\_\_\_\_ per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1 del T.U. 267/2000) (N. \_\_\_\_\_ del Reg. Pubbl.)
- è stata trasmessa in pari data con elenco n.....di prot. ai Capigruppo consiliari art. 125 comma 2 del T.U. 267/2000);

Li 27 APR. 2017


Il Messo Comunale

**IL MESSO COMUNALE  
(Sergio GAGLIARDI)**



Il Segretario Generale

*Dr.ssa Maria Carmina Cotugno*



**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

**CERTIFICA**

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno \_\_\_\_\_

- decorsi dieci giorni dalla pubblicazione all'Albo (art. 134, comma 3°, T.U. 267/2000).

**Il Segretario Generale**

*Dr.ssa Maria Carmina Cotugno*